



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.**

*(approvato con delibera di C.C. n. 29 in data 27/9/2012, delibera di C.C. n. 35 in data 6/8/2013 )*

## **INDICE**

**Art. 1 Ambito di applicazione**

**Art. 2 Assimilazione ad abitazione principale**

**Art. 3 Caratteristiche di fatiscenza ai fini della riduzione d'imposta per fabbricati inagibili**

**Art. 4 Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento**

**Art. 5 Disposizione in materia di versamenti e rimborsi**

**Art. 6 Disposizione in materia di calcolo interessi**

**Art. 7 Entrata in vigore**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e confermata dall'art 14, comma 6, della decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina l'imposta municipale propria I.M.U. , di cui al decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili anche dalle norme espressamente richiamate anche del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Assimilazione ad abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione (senza riserva della quota di imposta a favore dello Stato) sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze che:
  - sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto (o diritto d'uso) da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
  - sono possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **Art. 3 - Caratteristiche di fatiscenza ai fini della riduzione d'imposta per fabbricati inagibili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le caratteristiche di inagibilità di un immobile sono identificate nelle sottoriportate contestuali fattispecie:
  - a) l'unità immobiliare non deve essere utilizzata di fatto neppure in parte e deve essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  - b) l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da rendere il fabbricato oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è stato destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici dichiarati inagibili con specifica ordinanza;
3. Lo stato di inagibilità può essere accertato nei seguenti modi:
    - dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario
    - con Ordinanza Sindacale

- da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prodotta dall'interessato che allega idonea documentazione.
- 4. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dall'anno di imposta in cui viene presentata la perizia richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale o la dichiarazione sostitutiva, ovvero dall'anno di imposta in cui viene emanata l'Ordinanza Sindacale.
- 5. Sul contribuente grava l'onere di comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità.

#### **Art. 4 – Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento delle violazioni**

1. Su richiesta del contribuente che dichiari difficoltà di ordine economico, verificabili dal Comune con ogni mezzo idoneo, è concedibile il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni.
2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.
3. In entrambi i casi viene salvaguardato il beneficio della riduzione ad un quarto delle sanzioni e l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di liquidazione o accertamento in quanto non trattasi di sospensione di efficacia dell'atto
4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.
5. La rateizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere superiori a 12 mesi ed il versamento della prima rata dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento.
6. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dai giorni successivi a quello di scadenza del pagamento della prima rata.
7. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni della rata non pagata.

#### **ART. 5 – Disposizione in materia di versamenti e rimborsi**

1. L'imposta non è da versare qualora l'importo annuo complessivo dovuto sia inferiore o uguale a € 12,00 (dodici/00) da non intendersi come franchigia.
2. Non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00 (dodici/00) da non intendersi come franchigia.

#### **ART. 6 – Disposizione in materia di interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

\*\*\*\*\*